

COMMISSIONE IV  
**FINANZE E TESORO**

CXL.

**SEDUTA DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1957**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale. ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ). (3236) . . . . .	1781
PRESIDENTE . . . . .	1781, 1783, 1784, 1790
BERLOFFA, <i>Relatore</i> . . . . .	1781, 1783
MERIZZI . . . . .	1783
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1783, 1790
ANGELINO PAOLO . . . . .	1783, 1790
ARCAINI . . . . .	1783
WALTER . . . . .	1784
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE. . . . .	1791

**La seduta comincia alle 9,20.**

LONGONI, *f. f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3236).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previ-

denziale », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1957.

Il Relatore, onorevole Berlofffa, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERLOFFFA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge — come dice lo stesso titolo — nel suo contenuto, può essere diviso in due parti. La prima riguarda le norme per la estensione dei compiti dell'E.N.P.A.S. nel settore dell'assistenza creditizia ai dipendenti statali; nella seconda parte sono previste norme di miglioramenti al trattamento previdenziale. Per quanto riguarda la prima parte dirò quanto segue. Per la prima volta nel 1902 lo Stato ebbe ad interessarsi del credito concesso da istituti vari agli impiegati dello Stato e per evitare che speculatori profittassero di eventuali situazioni di disagio del personale ed assicurare ad esso tranquillità e serenità, venne disciplinata la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio. Nel 1908 veniva istituito un Fondo di garanzia, amministrato dallo Stato ed alimentato da premi dei cedenti, inteso ad impedire che la copertura dei rischi di insolvenza fosse pretesto, per gli istituti autorizzati, alla imposizione di oneri ingiustificati.

Quindi, dalla facoltà di concedere prestiti senza limitazione degli oneri per interessi ed accessori, si passò alla limitazione dell'esercizio del credito agli istituti di credito pubblici e alla trasformazione del Fondo di garanzia in Fondo di credito.

La legislazione riguardante questa attività di concessione di credito ai dipendenti dello Stato, aumentò tanto che per ben due volte,

nel 1941 e nel 1950, si dovette procedere alla unificazione delle norme raccogliendole in un testo unico. Oggi risultano autorizzati a concedere prestiti solo gli istituti di credito e previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni: l'I.N.A., le Società di assicurazioni, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, amministrato dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, mentre garantisce gli istituti predetti contro i rischi di insolvenza, concede in proprio prestiti al tasso del 4,50 per cento, oltre a trattenere anticipatamente, per garantirsi dei rischi dell'operazione, il 2 o il 4 per cento a seconda che trattasi di cessioni quinquennali o decennali, e lo 0,50 per cento per rimborso spese di amministrazione.

Le condizioni praticate invece dai detti istituti sono molto più gravose: per una cessione di nominali lire 600.000 un dipendente statale riceve circa lire 400.000.

Il Fondo per il credito si alimenta con il contributo di tutti gli statali dello 0,50 per cento sugli stipendi, rimborsabile alla fine del rapporto di lavoro senza corresponsione di interessi, e con anticipazioni del Tesoro e dell'E.N.P.A.S.

Il Fondo attualmente è in grado di soddisfare meno del 40 per cento delle domande di prestito e tale situazione si è aggravata per effetto dell'aumento della quota cedibile che consegue il conglobamento delle retribuzioni. Anche gli istituti autorizzati hanno contratto notevolmente la concessione dei prestiti. Bisogna poi considerare che il personale non di ruolo non può avvalersi del Fondo e ricorre ad alcuni istituti autorizzati i quali si avvalgono del sistema della delega fiduciaria ai cassieri economici delle amministrazioni statali e di una polizza di assicurazione per i rischi di morte o di perdita d'impiego, con premi e spese accessorie a carico del dipendente non di ruolo. Interessi, polizza assicurativa, spese generali e diritti vari rendono tali operazioni assai onerose per i dipendenti non di ruolo, tanto che su una cessione dell'importo nominale di lire 600.000, estinguibile in cinque anni, l'impiegato riceve lire 378.000 nette.

Con queste note sintetiche si tende a dimostrare la situazione generale in cui si trovano attualmente i dipendenti dello Stato che per necessità familiari debbono chiedere mutui a scadenza quinquennale o decennale contro garanzia della cessione del quinto dello stipendio.

Nel 1950 l'E.N.P.A.S. affiancò l'attività del Fondo per il credito con una sua iniziativa di concessione di prestiti in applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Rilevato che spesso gli iscritti abbisognavano di sovvenzioni limitate, fu autorizzata — legge 10 gennaio 1952, n. 38 — la concessione di prestiti dell'importo di una mensilità della retribuzione da recuperarsi in dodici rate mensili.

Nell'esercizio 1955-56 l'E.N.P.A.S. ha erogato per piccoli prestiti 2.200 milioni al tasso del 6,75 per cento.

Il servizio è stato decentrato anche nelle provincie e oggi con questo tipo di credito, anche senza le norme che stiamo per approvare, gli statali possono, in poche ore, ottenere la sovvenzione richiesta. Anche per i salariati, che erano esclusi dalle categorie normali beneficiarie dal Fondo per il credito, l'E.N.P.A.S. ha erogato nello stesso esercizio 850 milioni.

Nel momento attuale, le maggiori necessità del Fondo per il credito non potrebbero essere fronteggiate che attraverso nuove sovvenzioni del Tesoro, mentre l'E.N.P.A.S. si trova in condizioni di fare fronte all'aumento del numero delle richieste attraverso gli accantonamenti corrispondenti alle riserve matematiche dei trattamenti previdenziali per cui appare l'opportunità che le operazioni creditizie in favore dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo vengano accentrate nell'E.N.P.A.S. il cui Fondo di previdenza è completamente distinto dalle altre gestioni — quella sanitaria e quella in favore dei salariati — che non verrebbero minimamente turbate.

Il piano tecnico attuariale dell'E.N.P.A.S. prevede attualmente un accantonamento per riserve matematiche di varie decine di miliardi, di cui 25 già costituenti l'attuale patrimonio della gestione, e l'investimento delle riserve stesse al 4,25 per cento. L'E.N.P.A.S. può quindi praticare per i mutui agli statali le medesime condizioni del Fondo credito, salvo ad esaminare la possibilità di ridurre la quota per rischi di insolvenza a misura inferiore a quella in atto presso il Fondo stesso. Il progetto di legge, come ho già detto, nella prima parte, prevede la soppressione del Fondo per il credito e il passaggio delle sua attribuzione all'E.N.P.A.S.

La seconda parte del provvedimento riguarda i miglioramenti al trattamento previdenziale.

All'E.N.P.A.S. deriverà una nuova disponibilità corrispondente allo 0,50 per cento delle complessive retribuzioni contributive godute dai propri iscritti. E questa maggiore disponibilità, visto che anche il conglobamento at-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

tuato per la legge-delega aumenta notevolmente i contributi, fa prevedere — attraverso questo disegno di legge — un aumento di tutte le attività previdenziali dell'E.N.P.A.S., che si possono riassumere 1°) nella estensione del diritto di assegno vitalizio di reversibilità a favore di tutti i superstiti o gruppi di superstiti appartenenti alla famiglia pensionistica e a quella previdenziale dell'iscritto; 2°) nella elevazione degli assegni vitalizi diretti, determinandone gli importi in base alla aliquota di un quarantesimo anziché a quella attuale di un cinquantesimo della retribuzione annua contributiva; 3°) nel miglioramento degli assegni vitalizi indiretti e di reversibilità, mediante la sostituzione dell'attuale tabella con quella unita al disegno di legge; 4°) nell'aumento da 3.000 a 5.100 lire annue della quota dovuta, nei casi di gruppi superstiti, per ogni partecipante oltre il primo; 5°) nella perequazione degli assegni vitalizi ora in corso di godimento in base ai nuovi criteri stabiliti per i futuri casi di cessazione dal servizio, 6°) nell'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi a tutti i dipendenti, e loro superstiti, 7°) nella fissazione di nuovi importi, più favorevoli di quelli attuali, per gli assegni vitalizi facoltativi, tanto per quelli futuri quanto per quelli ora in godimento, 8°) nell'esenzione del contributo a favore del Fondo di previdenza prescritto dall'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, dei primi cinque milioni di lire di riscossione di ciascuna ricevitoria del lotto.

Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, i miglioramenti e le modifiche previste dal disegno di legge consistono. 1°) nella riduzione da un sessennio ad un biennio compiuto del periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza richiesto per il conseguimento del diritto alla prestazione; 2°) nell'elevazione da un cinquantesimo ad un venticinquesimo della aliquota da prendersi a base per la determinazione della indennità in parola; 3°) in una più organica regolamentazione del trattamento spettante nei casi di reinscrizione dopo un primo conferimento dell'indennità di buonuscita.

Con questa premessa di carattere sintetico, dato anche il volume della materia e l'ampiezza di tutte le norme previste, riservandomi di entrare nei particolari in sede di esame degli articoli, propongo senz'altro alla Commissione di volere approvare il disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berloffia per la esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

MERIZZI. Desidero sapere se il Relatore conosce l'ultimo bilancio di gestione dell'E.N.P.A.S.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto non sia in condizioni di precisare, non credo che ci siano disavanzi. Il Governo è favorevole al disegno di legge.

BERLOFFA, *Relatore*. Se dovessimo stare alla relazione governativa, direi che non ce ne sono. Il Fondo lascia un patrimonio che passa a disposizione dell'E.N.P.A.S.. Si prevede che una migliore organizzazione della E.N.P.A.S. porterà ad una riduzione delle spese generali. Penso — e spero — che questa riduzione favorisca anche il servizio del credito.

ANGELINO PAOLO. Riteniamo che questo disegno di legge debba essere approvato senza ulteriore perdita di tempo, perché ci sono parecchi dipendenti statali che lo attendono per potersi avvalere della disposizione relativa all'esodo volontario e perché sanno che la indennità di buonuscita dovrebbe essere aumentata anzi raddoppiata. Sul disegno di legge dovremmo fare un'osservazione ma per non intralciare o ritardare l'approvazione del provvedimento, affideremo la nostra osservazione a un ordine del giorno.

La relazione — veramente esauriente — che precede il disegno di legge come è stato presentato al Senato della Repubblica, stabilisce le nuove modalità di liquidazione dell'indennità di buonuscita, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956, mentre nel testo della legge si fa riferimento soltanto alla questione del sessennio ridotto al biennio.

Noi vorremmo chiarire questo punto col nostro ordine del giorno che ora presentiamo alla Presidenza della Commissione. In più ci facciamo carico anche del disagio in cui verranno a trovarsi i vecchi pensionati: si provvede a liquidare la indennità di buonuscita per coloro che sono stati iscritti prima all'Opera di previdenza e poi al Fondo di previdenza, oppure no? Come si provvede a riliquidare gli assegni vitalizi e le pensioni così si dovrebbe provvedere alla riliquidazione della buonuscita.

ARCAINI. Il disegno di legge riguarda l'assistenza creditizia e i miglioramenti al trattamento di previdenza degli iscritti all'Enpas.

Mi fermerò alla prima parte e precisamente a quella che si riferisce all'articolo 1 in cui si sanziona la soppressione dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Sono convinto che il sistema fin qui seguito per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali, è insufficiente; l'Ispettorato ha provve-

duto con una disponibilità di mezzi rivelatasi nel tempo sempre più ridotta rispetto alle richieste da fronteggiare. Evidentemente l'E.N.P.A.S. ha una maggiore disponibilità di mezzi, praticamente senza limite fisso, anzi, con un incremento sia di mezzi che delle riserve matematiche che potrà destinare per fare fronte alle esigenze degli impiegati statali ed io, aderendo a questo principio che la legge intende sanzionare, desidero soltanto deporre, se è possibile, una corona di fiori sopra la tomba dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti statali che viene soppresso. È un istituto che ha svolto, con i mezzi che aveva a disposizione, onoratamente, la sua funzione e nel giorno in cui ne decretiamo la fine credo che sia doveroso riconoscere il lavoro che ha compiuto, lavoro che è rappresentato dal patrimonio che viene passato all'E.N.P.A.S.

Mi auguro che il nuovo istituto possa creare una organizzazione agile e meno costosa possibile per meglio rispondere alle sue finalità.

Sulla opportunità di rendere meno oneroso il credito concesso ai dipendenti statali, siamo tutti d'accordo, per quanto, volendo fare delle considerazioni di ordine economico più generali, dobbiamo augurarci che i dipendenti statali non si trovino troppo frequentemente in condizioni di dover ricorrere al credito per soddisfare delle necessità che non siano assolutamente indispensabili, poiché potrebbe anche questo diventare un grosso strumento per uno stimolo a pagamenti differiti e ad un aumento della inflazione.

WALTER. Pur rilevando qualche lacuna nel testo del provvedimento, per non ritardarne l'approvazione, dichiaro a nome del mio gruppo che voteremo a favore. Così come dichiaro che accettiamo l'ordine del giorno dell'onorevole Angelino.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### TITOLO I.

#### DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA CREDITIZIA AI DIPENDENTI STATALI

##### ART. 1

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

a) a garantire gli istituti indicati nell'articolo 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;

b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonché ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione

(È approvato).

##### ART. 2.

Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonché la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.

I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.

Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia

Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualità costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio o dall'1° luglio successivo alla data dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.

(È approvato).

## ART. 3.

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilità verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.

Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonché dal relativo regolamento, per i prestiti diretti già concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo è dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

(È approvato).

## ART. 4.

Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianità di anni 4 di servizio permanente.

Detta concessione è estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo 4 anni dalla promozione a brigadiere.

(È approvato).

## ART. 5.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire la disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'articolo 1 lettera b) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché il contributo previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Con decorrenza dal 1° luglio 1956, il contributo di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte alla Opera di previdenza.

(È approvato).

## ART. 6.

La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La misura della quota per rischi di insolvenza sarà comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

unica, che secondo le norme dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunto a base del trattamento stesso.

Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

(È approvato).

## ART. 7.

Alla attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto g) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è preposto un Comitato speciale per il credito col compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potrà comunque superare il tasso del 6,50 per cento.

I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

(È approvato).

## ART. 8.

Il Comitato speciale per il credito è nominato dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

1°) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

2°) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il Direttore generale, con voto consultivo.

Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e) ed f) del precedente articolo 7.

Per i lavori relativi ai punti a) e d) del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal Presidente dell'E. N. P. A. S. e con la presenza di due sindaci e del Direttore generale.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

(È approvato).

## ART. 9.

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

## ART. 10.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.

Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

(È approvato).

## ART. 11.

Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonché gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attività creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Per lo speciale servizio del Credito è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.

(È approvato).

## TITOLO II.

MIGLIORAMENTI E MODIFICHE  
AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA  
DEI DIPENDENTI STATALI

## ART. 12.

Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1956.

L'aliquota di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per

la determinazione della misura dell'indennità è, nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal 3° comma dell'articolo 48 del citato testo unico.

(È approvato).

## ART. 13.

L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reinscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purché la durata della reinscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni computi. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente articolo 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.

Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell'articolo 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reinscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956. Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati.

(È approvato).

## ART. 14.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni sono, con effetto dal 1° luglio 1956, riversibili successivamente e nell'ordine indicato dalle dette disposizioni, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti dell'iscritto avente diritto, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni medesime. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto abbia dato o dia luogo al trattamento di pensione normale o di privilegio, in mancanza di superstiti

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

con diritto alla relativa reversibilità o quando questi vengono a cessare, si fa luogo alla concessione dell'assegno vitalizio ai superstiti o gruppi di superstiti aventi diritto.

L'ultimo comma dell'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è soppresso.

Il 2° comma dell'articolo 16 del testo unico sopracitato, sostituito dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è abrogato. L'assegno vitalizio compete alla vedova anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto, purché il matrimonio stesso sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente.

Il superstite dell'iscritto, avente diritto a pensione indiretta o di reversibilità, ha facoltà di optare per la concessione dell'assegno vitalizio qualora quest'ultimo risulti più favorevole

(È approvato).

## ART. 15

L'aliquota di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, è elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva.

Per gli stessi casi del precedente comma:

a) viene sostituita, alla tabella di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di reversibilità a favore dei superstiti aventi diritto;

b) è elevato da lire 3.000 a lire 5.100 annue l'aumento per ogni partecipante oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di reversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948 n. 127

c) è concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di reversibilità, che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946,

n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

(È approvato).

## ART. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale a 1° luglio 1956.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

(È approvato).

## ART. 17.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di godimento al 1° luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 15, prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente articolo 16. L'importo annuo così risultante in nessun caso può essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del 16 per cento. L'eventuale differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

(È approvato).



## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

## ART. 18.

L'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

1°) ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;

2°) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunciata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purché il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente;

3°) prole orfana senza pensione (prole minorenni, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni;

4°) i genitori;

5°) i fratelli e le sorelle inabili.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo ».

(È approvato).

## ART. 19.

Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente articolo 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

(È approvato).

## ART. 20.

Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:

84.000, per gli assegni vitalizi diretti;

78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente articolo 18

L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

(È approvato).

## ART. 21.

La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.

(È approvato).

## ART. 22.

I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima mensilità dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre è determinata in base agli importi predetti.

(È approvato).

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ART. 23.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

## ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

Pongo in votazione la seguente tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI INDIRETTI O DI RIVERSIBILITÀ  
A FAVORE DEI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO RELATIVI AI CASI DI  
CESSAZIONE DAL SERVIZIO A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 1956.

Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto			Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore dei superstiti appartenenti	
			alla vedova	agli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle
	fino a L.	420.000	54.000	45.000
da L.	420 001 » »	540.000	72.000	60.000
» »	540 001 » »	660.000	90.000	75.000
» »	660 001 » »	780.000	108.000	90.000
» »	780 001 » »	900.000	126.000	105.000
» »	900.001 » »	1 020.000	144.000	120.000
» »	1 020 001 » »	1.140.000	162.000	135.000
» »	1.140 001 » »	1.260.000	180.000	150.000
» »	1 260 001 » »	1.380.000	198.000	165.000
» »	1.380.001 » »	1.500.000	216.000	180.000
» »	1 500.001 » »	1.620.000	234.000	195.000
» »	1.620 001 » »	1.740.000	252.000	210.000
	oltre » . . .	1.740.000	270.000	225.000

(È approvata).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Angelino, Merizzi e Ronza.

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera esaminando il disegno di legge « Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale » (3236), considerato che la indennità di buonuscita per il personale civile e militare dello Stato per i casi di cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° luglio 1956, viene aumentata con l'elevazione dell'aliquota da un cinquantesimo a un venticinquesimo dell'ultima retribuzione contributiva a norma dell'articolo 12 del disegno di legge n. 3236 e che, a norma dell'articolo 17 dello stesso disegno di legge, vengono riliquidati gli assegni vitalizi in corso di godimento, invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile al Parlamento un disegno di legge inteso a riliquidare con i criteri del ci-

tato disegno di legge le indennità di buonuscita, già liquidate ai pensionati civili e militari che sono stati iscritti all'Opera di previdenza e al Fondo di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come viva raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, chiedo agli onorevoli presentatori se insistono per la votazione.

ANGELINO, Sì, insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

---

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1957

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale » (3236):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione.**

Andò, Angelino Paolo, Assennato, Belotti, Berloff, Bima, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Dugoni, Faletra, Ferreri Pietro, Geremia, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Pieraccini, Priore, Romano, Ronza, Roselli, Schiratti, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zuppante.

**La seduta termina alle 10.**

---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI